

COMUNE DI PIETRASANTA
SETTORE SERVIZI CULTURALI ED ALLA PERSONA
Servizio Pubblica Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI A MINORI E LORO FAMIGLIE

CIG. N. 06323263EB

art. 1 – Finalità

Il presente Capitolato disciplina le modalità di svolgimento del Servizio di Educativa rivolto a minori e loro famiglie residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Pietrasanta, al cui interno siano presenti soggetti minori, che manifestino stato di disagio educativo e sociale con difficoltà nel raggiungimento dell’autonomia personale.

Il Servizio Educativo per Minori e loro Famiglie si caratterizza come attività svolta all’esterno delle strutture socio – assistenziali e si concretizza in un supporto relazionale ed educativo dell’operatore in favore dei minori e del loro sistema familiare ed ambientale, potrà svolgersi anche attraverso la formula dell’educatore di strada, vuole essere un’ alternativa alle diverse forme di inadeguatezza del nucleo familiare e contempla l’attivazione di progetti volti ad evitare il permanere di situazioni di rischio, pregiudizievole per il minore.

La progettazione e gestione del servizio dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati:

- dalla deliberazione C. R. Toscana n. 238 del 23 dicembre 2003 “ Piano d’azione Diritti dei Minori” e dalla specifica normativa di settore.
- dalla DGR del 29.10.2007 n. 762, che approva il Quadro Strategico dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo delle Politiche Giovanili della Regione Toscana”;
- dalla DGR del 12.11.2007 n. 803 che approva le linee di indirizzo per la progettazione degli interventi relativi allo “Sviluppo delle Politiche Giovanili della Regione Toscana” per il triennio 2007 - 2009;
- dalla DGR del 11.02.2008 n. 100 che approva lo schema dell’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili denominato: "Sviluppo delle Politiche giovanili della Regione Toscana”;

art. 2 – Fonti generali

Per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario sintetizzati nell’art. 2 del d.lgs n. 163/2006, si opera mediante la correlazione di varie fonti per la regolazione di aspetti procedurali specifici:

-d.lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’ art. 20 “Appalti di servizi elencati nell’allegato IIB”, ove si stabilisce un regime speciale per l’aggiudicazione rispetto al quale deriva l’applicazione di tre sole norme dello stesso d.lgs n. 163/2006: art. 68 (specifiche tecniche), art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

-legge n. 328/2000,

- quadro di raccordo garantito dai criteri individuati dal DPCM 30 marzo 2001 che consente l’impostazione di procedure riservate a particolari tipologie di soggetti,

-L.R.T. 13.07.2008 n. 38” Norme in materia di contratti pubblici” ed in specifico l’art. 36 ”Criteri di aggiudicazione”: -le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

-deliberazione C.R.Toscana 31.10.2001 n. 199 “ Approvazione direttive per l’affidamento dei servizi alla persona” punto 4.2 ove si prevede che il processo di selezione e valutazione delle offerte sia fondato, per l’esame della parte tecnico-qualitativa delle proposte concorrenti, su elementi che permettano l’esplicitazione effettiva delle capacità progettuali e gestionali degli offerenti in relazione al servizio in appalto.

art. 3 - Valore presunto dell’affidamento

- A) L'importo presunto per l'affidamento del servizio di educativa a minori e famiglie è fissato per il triennio in presunti e complessivi max. €.296.400,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocento), IVA esclusa, di cui €.293.400,00 (euro duecentonovantatremilaquattrocento), IVA esclusa, per importo a base d'asta e €3.000,00 (euro tremila) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato in riferimento al monte ore ipotizzato.
- B) Nell'importo a base d'asta si intendono compensati e ricompresi tutti gli oneri necessari alla perfetta esecuzione delle prestazioni d'appalto, così come specificati nel seguito del presente Capitolato e negli altri documenti dell'appalto di gara, nonché tutti gli oneri relativi all'assistenza e previdenza sociale del personale impegnato. Saranno altresì a carico della cooperativa affidataria gli automezzi e i materiali occorrenti all'erogazione dei servizi mentre resteranno a carico dell'ente le spese relative alla messa a disposizione dei locali.
- C) Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in appalto in aumento o in diminuzione fino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

art. 4 – Durata

L'affidamento del servizio di educativa a minori e famiglie ha durata pari a mesi 36. Il servizio avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione.

Il monte-ore complessivo annuale, si intende comprensivo del tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza, degli incontri con gli assistenti sociali, e/o con altri operatori interessati, con il Responsabile del Servizio nominato dalla Ditta, con le risorse istituzionali e non presenti nel territorio, con le famiglie degli utenti, delle supervisioni e riunioni di equipe.

Il monte ore annuo riferito a presunti n. 30 minori viene ipotizzato in n. 5.200 ore.

art. 5 – oggetto dell'affidamento

Aspetti generali:

- garantire un supporto socio – educativo ai minori con problematiche socio – familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza;
- assicurare e facilitare il mantenimento di relazioni familiari e delle capacità genitoriali del nucleo di vita del minore con un supporto per il superamento delle dinamiche psico – sociali causa della sua disgregazione;
- favorire il percorso di crescita del minore;
- stimolare il recupero delle autonomie personali;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- Promuovere stili di vita positivi
- Offrire spazi e tempi di ascolto, di interazione e di relazione tra bambini, bambini e adulti, e fra adulti, con la presenza di operatori di supporto alla funzione genitoriale.

L'intervento si esplica mediante la definizione di un Piano Educativo Individualizzato, quindi in un percorso individuale che , partendo dai bisogni del minore, sviluppi attività educative (individuali e/o di gruppo) finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti.

Ogni minore in carico avrà un educatore di riferimento, responsabile della realizzazione del Piano educativo e dei rapporti con la famiglia.

Aspetti specifici rispetto al nucleo familiare:

- *coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;
- *attivare le potenzialità inespresse e inutilizzate della famiglia attraverso un percorso condiviso;
- *accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità Genitoriali;
- *Promuovere il cambiamento degli stili relazionali e organizzativi della persona e della Famiglia;
- *valorizzare risorse e competenze genitoriali, per consentire il superamento, autonomo, delle difficoltà e la risoluzione/gestione della conflittualità grazie all'offerta di un supporto qualificato;
- *sostenere le famiglie e/o le persone con gravi difficoltà sociali e/o educative, per il tempo necessario a superare i problemi della famiglia di origine tramite l'accoglienza, del minore o della persona con problemi presso un'altra famiglia di parenti o di terzi.

Aspetti specifici rispetto al minore:

- promuovere l'autonomia e lo sviluppo del minore mediante l'affiancamento di un educatore che lo aiuti nel processo di crescita valorizzando le sue risorse e potenzialità;
- costruire un progetto educativo individualizzato, cogliendo i bisogni prevalenti e individuando le risposte più adeguate mediante la presenza dell'educatore nel contesto domiciliare;
- favorire l'inserimento sociale dei ragazzi mediante il supporto emotivo, informativo ed esperienziale, facendo maturare la capacità di partecipare attivamente nelle reti sociali;
- accompagnare il minore nel percorso di un eventuale allontanamento dalla famiglia d'origine e/o il rientro in essa;
- favorire attività di socializzazione ed animazione utili all'inserimento e alla partecipazione del minore stesso in attività ludiche, ricreative, culturali e sportive;
- promuovere processi di mediazione interculturale nel caso di minori stranieri;
- intervenire sul fenomeno dell'inadempienza e della dispersione scolastica, raccordo tra scuola – gruppi di volontariato – ed associazioni presenti sul territorio.

obiettivi specifici rispetto i servizi e il territorio:

- potenziare la rete dei servizi esistenti aumentando le opportunità di sinergia tra pubblico, privato sociale e cittadinanza;
- sviluppare percorsi di presa in carico congiunta per garantire un intervento globale sul minore in difficoltà;
- attivare, valorizzando le realtà socio-culturali della comunità di appartenenza, una rete di supporto per il minore e il suo nucleo familiare;
- attivare una riflessione sulle problematiche minorili del territorio, anche attraverso l'impiego di educatori di strada, al fine di promuovere la realizzazione di ulteriori iniziative e progettualità.

Le prestazioni di norma vengono erogate in orario diurno, dal lunedì al sabato, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni festivi e/o secondo programmi di attività preventivamente concordati tra servizio sociale e cooperativa aggiudicataria.

art. 6 - Condizioni per la partecipazione

^Requisiti soggettivi:

Gli Organismi:

non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

il legale rappresentante in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art.38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è tenuto a riportare nella dichiarazione, da inserire nella busta 1 "Documentazione", tutte le eventuali condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti:

nei raggruppamenti temporanei di imprese A.T.I. (anche se non ancora formalmente costituiti) da ciascuno degli Organismi raggruppati;

devono essere scritti nei registri di competenza da almeno 3 (tre) anni. Per le sole ONLUS è valida la domanda di iscrizione presentata alla Direzione Generale delle Entrate ed eventuale successiva domanda relativa all'adeguamento dello Statuto per come richiesto dalla Legge 460/97;

^Requisiti oggettivi di carattere tecnico-organizzativo:

Per essere ammessi a presentare offerta gli organismi devono dimostrare di avere svolto negli ultimi tre anni (2007-2008-2009), servizi oggetto della presente procedura e tali da evidenziare l'indubbia conoscenza dell'area e dell'organizzazione del servizio. I servizi effettuati come minimo per una Pubblica Amministrazione devono essere idoneamente attestati dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Per essere ammessi a presentare offerta gli organismi devono altresì garantire risorse professionali sufficienti ed idonee alla realizzazione del progetto.

^Requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario:

Per essere ammessi a presentare offerta, gli Organismi di cui al precedente articolo devono attestare:

-il possesso di adeguata capacità economica finanziaria, da comprovarsi mediante almeno idonee referenze bancarie in originale ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

-il fatturato per servizi prestati negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) (somma dei tre esercizi) con indicazione specifica ai servizi di cui alla presente procedura pubblica;

All'Organismo aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo precedente, l'Amministrazione accerti che l'aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n°163/2006, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario stesso assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione, comporta l'esercizio di azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

art.7 - Raggruppamenti di imprese A.T.I.

I requisiti di cui al precedente articolo devono essere posseduti da tutte le organizzazioni.

È fatto divieto agli Organismi di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero partecipare alla gara stessa anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla medesima in raggruppamento.

Non possono partecipare alla gara Organismi che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.. È vietata l'associazione in partecipazione.

La formalizzazione notarile del raggruppamento in A.T.I. deve avvenire entro 20 giorni dall'aggiudicazione.

art. 8 - Termini e modalità di presentazione dell' istanza di partecipazione

La documentazione amministrativa unitamente all'offerta e al progetto tecnico dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta esclusivamente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mezzo consegna a mani, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura entro i termini indicati nell'apposito bando di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'istanza di ammissione alla gara (secondo lo schema approvato con il bando di gara e disponibile presso gli uffici di servizio sociale, o sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it), in competente bollo, deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione/consorzio.

Alla domanda, a pena di esclusione dalla gara, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente articolo.

Alla domanda, a pena di esclusione dalla gara, deve essere allegata copia del presente capitolato controfirmata su ogni sua pagina, per accettazione, dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito.

Sul plico, contenente il nome, la ragione sociale della ditta mittente, da indirizzare al Comune di Pietrasanta – Ufficio Protocollo- P.zza Matteotti n° 29 – 55045 Pietrasanta (LU) deve chiaramente risultare la seguente dicitura : Servizio educativo per minori .

Il plico dovrà, contenere:

◇Ricevuta dell'avvenuto versamento CIG in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

◇la documentazione amministrativa

◇tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3 e contenenti ciascuna quanto di seguito previsto:

busta 1) merito tecnico organizzativo

busta 2) progetto di gestione

busta 3) offerta economica

art.9 - Cause tassative di esclusione dalla gara

A parte le cause di esclusione previste dalle normative vigenti determinano l'esclusione dalla gara:

1. la tardività dell'offerta presentata rispetto ai termini indicati;
2. la mancanza di sottoscrizione dell'offerta o delle dichiarazioni;
3. la mancanza di adeguata chiusura del plico e delle buste interne secondo le indicazioni riportate ;
4. la mancanza di uno dei requisiti soggettivi, tecnico organizzativi o economico-finanziari previsti ;
5. la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti previsti;
6. la partecipazione contemporanea alla gara come impresa singola e come componente di un raggruppamento di ATI;
7. la costituzione di depositi cauzionali in modo difforme da quanto previsto;
8. le offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.
9. le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'offerta economica, sia nella parte espressa in lettere che in quella indicata in cifre.

Non si darà corso all'apertura del plico pervenuto in modo difforme a quanto previsto.

art. 10 - Commissione giudicatrice - Esame delle richieste e valutazione delle offerte

In considerazione dell'utilizzo, quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.84, comma 1, del dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), e art. 36 L.R.T. n. 38/2008, le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice all'uopo nominata.

Ai sensi dell'art. 36 della legge Regione Toscana n. 38/2008 i componenti della commissione diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo, riferito al contratto di cui si tratti.

La commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte prende in esame il bando, il capitolato speciale e ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

La gara si svolgerà attraverso le seguenti **fasi**:

I° fase: nella **seduta pubblica**: presso la sede dei servizi sociali, palazzo comunale, a cura della commissione giudicatrice verranno effettuati i seguenti adempimenti:

- verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine indicato;
- apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;
- verifica della produzione della documentazione amministrativa,
- riscontro circa la presenza delle 3 buste contenenti: merito tecnico-organizzativo (BUSTA 1), proposta progettuale (BUSTA2), offerta economica (BUSTA3).

II° fase: in **seduta non pubblica** verrà effettuata dalla commissione giudicatrice l'apertura della busta 1) merito tecnico organizzativo e della busta 2) progetto di gestione. Seguirà la relativa valutazione e attribuzione dei punteggi.

III° fase: in **seduta pubblica**: a cura della commissione giudicatrice, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla rilevazione di offerte anormalmente basse.

IV ° fase : la commissione esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse , di cui al successivo art. 12, **formalizza una graduatoria di merito**.

Giorno, ora e luogo delle sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 24 ore di anticipo.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti , nel corso della disamina delle offerte, tutte le precisazioni e delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Criteria di valutazione: (punti 100 da attribuire):

PROGETTO-OFFERTA (MAX PUNTI 35)

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l'esclusione dell'offerta.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

- ascolto e interpretazione dei bisogni
- indicazione di risposte ai bisogni emersi
- modalità di costruzione e composizione della relazione con il minore e con la famiglia sostegno educativo al minore e alla famiglia
- sostegno ai minori e alle famiglie nel rapporto con il contesto sociale
- osservazione nel contesto familiare e sociale
- Presenza di un sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità delle prestazioni erogate, di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e di verifica sui singoli piani di intervento.

(punti da 0 a 20)

- Attività di programmazione e coordinamento

(punti da 0 a 8)

Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, scuola, associazionismo, volontariato), ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza

(Punti da 0 a 2)

- Servizi migliorativi offerti che consentano al Comune di conseguire vantaggi sociali e/o economici che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori ma come valore aggiunto. Tali servizi devono essere descritti in modo chiaro ed esplicativo per poter essere valutati sulla base della portata innovativa e della pertinenza

(punti da 0 a 5)

MERITO TECNICO- ORGANIZZATIVO (MAX PUNTI 35)

Il merito tecnico- organizzativo attiene all'affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento.

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l'esclusione dell'offerta.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

A) -qualità professionale dei prestatori dei servizi e dei dirigenti dell'impresa concorrente, intesa come possesso di titoli di studio e professionali, con particolare riferimento ai soggetti concretamente responsabili dei servizi afferenti al settore di intervento, cui si riferisce l'appalto.

(Punti da 0 a 10)

B) -formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dall'organizzazione, nell'ultimo triennio con particolare riferimento a:

^rapporto tra fatturato globale e spese sostenute per la formazione del personale (soci e dipendenti) al netto delle spese relative ai partecipanti in termini di stipendi, trasferte, rimborsi spese ecc.;

^numero di ore di formazione (esclusi convegni e simili) cui abbiano effettivamente partecipato soci e dipendenti suddivise per livello di inquadramento secondo il seguente schema:

liv. inquadram.	N. dipendenti/soci	tot. Ore formaz.	Media pro-capite
-----------------	--------------------	------------------	------------------

(Punti da 0 a 5)

C) -servizi con caratteristiche similari a quelle oggetto di affidamento, gestiti nel

triennio precedente dal concorrente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento
(Punti da 0 a 12)

D) -entità dei beni mobili (compresi i beni mobili registrati) e materiali , strumentali all'erogazione del servizio, di cui le organizzazioni abbiano la disponibilità e la cui utilizzazione sia espressamente prevista nel progetto di gestione
(punti da 0 a 4)

E) – Acquisizione di certificazione di qualità ISO 9000 della cooperativa/consorzio
(Punti da 0 a 4)

PREZZO (MAX PUNTI 30)

L'offerta dovrà indicare il valore del servizio di educativa territoriale, IVA esclusa.

L'offerta dovrà altresì indicare il costo orario degli operatori, e gli altri elementi economici connessi al servizio. Il compenso orario degli operatori impiegati dovrà contenere la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinarlo.

Il prezzo dovrà inoltre essere inclusivo dei costi relativi alla sicurezza e all'erogazione del servizio in oggetto.

il servizio non contempla attività di turnazione.

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria di merito verrà valutato in modo

inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{miglior prezzo} \times 30}{\text{prezzo offerto}}$$

Il progetto – offerta presentato sarà vincolante per la Ditta offerente.

art. 11 - Offerte anormalmente basse

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell'offerta secondo il disposto degli art. 86 e 87 del D.Lgs 163/2006. Nel caso in cui verrà verificata la presenza di un'offerta anormalmente bassa la Commissione richiederà per iscritto, anche a mezzo fax, assegnando all'Organismo un congruo termine per rispondere, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li verificherà tenendo conto delle spiegazioni ricevute.

La stessa procedura sarà adottata anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, qualora la Commissione ritenga che talune offerte economiche presentino un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, tale da non giustificare la copertura delle spese minime sostenibili, tenuto conto dei costi del personale e delle risorse dichiarate per le attività.

Qualora, sulla base dei dati acquisiti e delle verifiche effettuate, tali accertamenti confermassero l'anomalia dell'offerta si procederà alla sua esclusione.

art.12 - Aggiudicazione

L'attribuzione del punteggio consentirà la stesura di una graduatoria di merito degli Organismi concorrenti, formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta nei confronti dell'Organismo che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi.

Nel caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio, si procederà come segue:

- gli Organismi che hanno formulato le migliori offerte di eguale punteggio saranno convocati con idoneo preavviso di almeno 48 ore in riunione pubblica con la Commissione giudicatrice, nel corso della quale saranno invitati a migliorare l'offerta economica. Le offerte migliorative dovranno essere formulate dal legale rappresentante od altro soggetto munito di procura;
- se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso nessuna offerta sia ritenuta congrua, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'Organismo aggiudicatario rimarrà immediatamente vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.

Il risultato della gara sarà comunicato entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata A.R.

art. 13 - Stipulazione Del Contratto

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto.

art.14 – Revisione del prezzo contrattuale

Il prezzo di aggiudicazione per l'erogazione dei servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 L. 724/1994.

art. 15 - Personale

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle attività educative mediante impiego di personale con idoneo titolo di studio e/o qualifica ottenuta a seguito di corso riconosciuto dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro, debitamente formato ed idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale .

Tale personale deve possedere esperienza almeno triennale maturata negli stessi Servizi c/o Enti Pubblici ed è tenuto a:

- compiere un periodo di osservazione sul minore a diretto contatto con lo stesso per la ulteriore definizione dell'intervento;
- formulare i dettagli operativi del piano individualizzato definito dal servizio sociale
- realizzare le attività e gli interventi a favore del minore ;
- ricercare ed attivare le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi educativi

La valutazione del personale avverrà sulla base di un quadro comparativo tra i curricula presentati, attribuendo il punteggio massimo alla descrizione delle professionalità ritenute più esaustive avendo a riferimento i servizi stessi.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica ai fini della valutazione della stessa, dovrà specificarsi sia il profilo professionale sia il livello di inquadramento contrattuale del personale che la ditta impiegherà nel servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre prevedere la figura di un "Responsabile" del servizio di educativa territoriale minori che assuma le funzioni di referente nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario deve garantire la continuità di tale figura per tutta la durata dell'appalto il quale svolgerà le seguenti funzioni:

Coordina l'attività del Servizio garantendo collegamento e omogeneità negli interventi secondo le linee progettuali proposte;

Partecipa alle riunioni di équipe per la presa in carico, la progettazione e la verifica annuali e, su valutazione, a quelle che si svolgono in corso d'anno;

La qualifica richiesta per tale figura è ravvisabile in:

Laurea in Scienze della Formazione, in scienze dell'educazione, in Psicologia o similari, con iscrizione ad albi professionali con almeno tre anni di esperienza professionale nel Servizio Educativo Territoriale o in servizi analoghi per Enti Pubblici;

La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà presupposto per procedere a formale richiesta, nei confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Il personale dovrà inoltre:

1) essere (o essere messo) in condizione di disporre di adeguati mezzi di trasporto per poter effettuare l'eventuale accompagnamento di minori a centri o luoghi di frequentazione presenti sul territorio.

2) essere opportunamente formato ivi compresa la formazione sugli adempimenti del d.lgs. 81/ 2008 s.m.i. e successive modificazioni.

La cooperativa si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/ 2008 s.m.i. e successive modificazioni rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la specifica polizza R.C.T..

art. 16 - Obblighi dell'affidatario

A):

Presso la sede del Servizio Sociale dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, la seguente documentazione:

-La cartella utente contenente dati e documenti personali, eventuale documentazione anamnestica, il Progetto Individualizzato;

- il Registro infortuni;

- la Rendicontazione delle presenze, degli orari settimanali degli operatori, delle attività programmate per l'utente.

Dovrà essere inoltre prodotta una relazione annuale dettagliata sulla gestione da presentare entro il mese di Gennaio di ogni anno.

B):

L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di verificare, presso gli uffici assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che possa accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio

C):

L'affidatario, è tenuto ad impiegare nel servizio i soli operatori dei quali viene valutato il curriculum professionale. Altresì, salva diversa disposizione comunale è, di norma, tenuto ad adibire al servizio operatori fissi onde garantire la continuità del rapporto instaurato con il fruitore del servizio.

Eventuali sostituzioni di operatori devono essere preventivamente comunicate al Servizio Sociale, che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con le esigenze dell'utente.

In caso di assenza degli operatori per qualsiasi motivo, la cooperativa dovrà garantire la sostituzione nel termine massimo di 1 giorno lavorativo a partire dalla data in cui si è verificata l'assenza; il mancato rispetto del termine comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste.

D):

L'Affidatario del servizio è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato. Il Comune ha facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

Sono, inoltre, posti a carico dell'Affidatario i seguenti obblighi:

a. informare il proprio personale circa il contenuto del presente capitolato;

b. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;

c. l'impegno ad assorbire il personale già in servizio nelle precedenti gestioni, al fine di garantire la continuità del rapporto educativo, applicando i Contratti Collettivi Nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e garantendo il mantenimento dei diritti maturati dal personale esistente.

art. 17- Compiti e funzioni dell' Amministrazione Comunale

L'Amministrazione, a mezzo degli uffici di servizio sociale, si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- a) raccoglie e analizza i bisogni relativi al Servizio di Educativa territoriale
- b) definisce i criteri e le modalità di ammissione degli utenti al servizio
- c) Definisce macro-piani di intervento e di individuazione degli specifici obiettivi educativi;
- d) analizza e verifica l'erogazione del Servizio con riferimento ai Piani individualizzati
- e) promuove iniziative di sensibilizzazione rispetto alle realtà dei minori;
- f) coordina eventuali interventi di volontariato sul territorio;
- g) calendarizza e convoca le équipes professionali per le azioni di progettazione e verifica.

art. 18 - Doveri nei confronti dei fruitori il servizio

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei loro familiari.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy e della deontologia professionale. La ditta aggiudicataria ed il di lei personale si impegnano a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

E' compito dell'Affidatario segnalare, tempestivamente, all'Amministrazione Comunale modificazioni, in positivo od in negativo, delle condizioni dell'utente ed eventuali problemi, non rilevati precedentemente e/o insorti durante il periodo di erogazione del servizio, che richiedano modifiche del piano individuale d'intervento predisposto o sospensione del servizio erogato. L'Affidatario si impegna a richiamare e, se richiesto dall'Amministrazione, a sostituire il personale che non osservi gli obblighi previsti dal presente capitolato.

art. 19- Indirizzo e controllo sulla cooperativa

La Cooperativa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio .

La Cooperativa è tenuta a garantire il costante raccordo con il Servizio Sociale mediante la figura del responsabile.

L'Affidatario si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, tutta la documentazione necessaria per consentire le verifiche di cui ai commi precedenti.

Il Comune di Pietrasanta tramite gli uffici di servizio sociale potrà effettuare controlli volti a verificare il rispetto, da parte della Cooperativa, degli standard di qualità osservati nel campo della assistenza educativa ai minori e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di promuovere regolari verifiche ed indagini sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative.

Il Comune si riserva, altresì, di contattare periodicamente gli utenti ed i loro familiari per controllare la qualità, sia effettiva sia come percepita dagli utenti delle prestazioni.

art. 20 - Obblighi a carico della ditta derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti di tutti gli operatori e dei soci lavoratori impiegati nella gestione del servizio, condizioni contrattuali, relative a ciascuna professionalità, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, dagli accordi integrativi dello stesso e dagli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è unico responsabile della corresponsione al personale, impiegato per l'attuazione del servizio, delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, in ordine ai quali adempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere adeguata dimostrazione

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Il ritardo nel pagamento della fattura da parte del Comune, derivante da sospensioni relative alla regolarizzazione della posizione della ditta affidataria, di cui al precedente comma, non potrà essere motivo di richiesta interessi o risarcimento dei danni.

Nel caso in cui la ditta non adempia entro il termine assegnato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

art.21 Deposito cauzionale (sconto 50% per chi è certificato)

Deposito cauzionale provvisorio

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% dell'importo triennale a base di gara. Non è consentito, a pena d'esclusione, costituire depositi in misura inferiore a quella indicata. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita con le modalità indicate al successivo punto 4.3, dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere una durata minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro i 30 giorni successivi alla data di aggiudicazione della gara qualora l'organismo alleggi alla documentazione una busta opportunamente preaffrancata con l'indirizzo e solo nel caso che il deposito presentato sia in bollo; in caso contrario i documenti sopra citati resteranno in custodia presso il Comune e potranno essere ritirati previo accordo telefonico.

Ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.

Il deposito cauzionale provvisorio dell'organismo aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La garanzia deve contenere:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della medesima entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del D. Lgs.163/06, le imprese partecipanti alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità (conformità alle norme europee della serie Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, potranno prestare la cauzione provvisoria **con una riduzione del 50%** dell'importo richiesto nel bando.

In tal caso i concorrenti dovranno allegare la certificazione sopra citata in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto non espressamente riportato nel presente punto si rinvia a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06.

Deposito cauzionale definitivo

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione, che dovrà essere costituita con le modalità indicate al successivo punto, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione appaltante.

Modalità di costituzione della cauzione

I depositi cauzionali possono essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative:

fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 RDL 375/36 e successive modificazioni e integrazioni);

polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 449/59 e successive modificazioni e integrazioni);

polizza rilasciata da Società d'intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso, il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico titolo di valori.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del d.lgs n. 163/2006, le ditte partecipanti alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati, potranno prestare la cauzione provvisoria con una **riduzione del 50% dell'importo richiesto nel bando.**

La cauzione resterà vincolata sino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, sempre che non risultino, a carico della ditta, inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che ne impediscano la restituzione.

art.22 Restituzione del deposito cauzionale provvisorio

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito agli Organismi non aggiudicatari successivamente alla data di aggiudicazione.

art. 20 Garanzie e responsabilità – copertura assicurativa -

L'Affidatario deve provvedere a sottoscrivere polizza assicurativa per l'impresa stessa e per il personale impiegato, per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

La polizza, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Comune di Pietrasanta esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio, non libera la ditta affidataria dalle proprie responsabilità.

art.23 Pagamento dei corrispettivi

Le liquidazioni dei pagamenti verranno effettuate successivamente alla presentazione della regolare fattura con allegati: relazione sul servizio svolto contenente anche le attività di comunicazione, monitoraggio e formazione, i tabulati degli interventi effettuati e degli operatori impegnati.

Il comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti utili alla verifica del servizio reso.

art. 24 - Rispetto delle norme in materia di sicurezza

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 81/ 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi, di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

art.25 - Divieto di subappalto

E' espressamente posto il divieto, ai sensi dell'art. 118 comma 1° del D.Lgs 163/2006, di cedere subconcedere in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara pena la nullità del contratto. Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art 118 del D.Lgs 163/2006, comma 2 e seguenti.

art. 26 - Inadempienze

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara.

L'appaltatore non può in nessun caso, con sua decisione unilaterale, sospendere il servizio, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune.

In caso di mancata o ritardata prestazione del servizio per fatto imputabile all'Affidatario, il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora di prestazione non effettuata.

Nel caso di ulteriori inadempienze agli impegni previsti nel Contratto, l'Affidatario sarà diffidato a adempiere entro un congruo termine – definito in base al tipo di inadempienza contestata; decorso inutilmente detto termine, sarà applicata a carico dell'Affidatario, previa comunicazione scritta, una penale da un minimo di € 100,00 al giorno ad un massimo di €250,00 al giorno, secondo giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il momento della contestazione, di cui al comma successivo, e quello della regolarizzazione accertata.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.

L'importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione della fattura.

Nel caso di segnalazione per n°3 volte consecutive nei confronti di un operatore, con richiesta di allontanamento dello stesso dal servizio, il Comune applicherà una penale di € 500,00 all'Affidatario.

L'importo della penale sarà defalcato in sede di liquidazione della fattura.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo rispetto agli oneri fissati nel presente capitolato, inosservanza di leggi o regolamenti, l'Amministrazione, qualora l'affidatario, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro i termini indicati, ha la facoltà, oltre ad applicare le penalità previste nel presente articolo, di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese dell'affidatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

art. 27 - Risoluzione del contratto

In caso di violazione di norme di legge o regolamento o di gravi, o ripetute, inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Affidatario previsti dal presente contratto, il Comune potrà insindacabilmente decidere la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.1456 C.C.. Analoga facoltà compete all'Affidatario in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del Comune. In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, l'Amministrazione procederà nei confronti della ditta rivalendosi, per i danni eventualmente sofferti, con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali, pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto, di diritto o di fatto. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata AR. A fronte di risoluzione per causa imputabile all'affidataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni due dalla data di risoluzione del contratto.

Art. 28 - Stipulazione del contratto e spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Pietrasanta.

In sede di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del C.C., la ditta dovrà specificatamente approvare la clausole di cui al presente capitolato.

Art. 29- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Lucca.

A tutti gli effetti l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Pietrasanta presso la sede del Palazzo Comunale.

Art. 30- Norme di rinvio

Il servizio oggetto del presente affidamento è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme vigenti in materia.

Art. 31– Tutela della privacy.

Nella procedura selettiva saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

La Cooperativa aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

La Cooperativa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

La Cooperativa si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Cooperativa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art. 32 - Revoca.

L'affidamento potrà essere revocato dal comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per comprovati motivi di pubblico interesse.

Art. 33 - Sciopero. La ditta aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali richiesti a tutela dei minori interessati, a norma della Legge 12/6/90 n. 146.